



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Istituzione del servizio civile nazionale” ed in particolare l’articolo 3 *bis*, che prevede le sanzioni amministrative da applicare agli enti in caso di violazione dei doveri per una efficiente gestione del servizio civile ed una corretta realizzazione dei progetti, demandando all’Ufficio nazionale e alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano l’applicazione, nell’ambito delle rispettive competenze, delle sanzioni amministrative, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64”, che, nel prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nella gestione del servizio civile nazionale, ha stabilito, all’articolo 6, comma 6, la ripartizione delle competenze in materia di monitoraggio, controllo e verifica dell’attuazione dei progetti;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “ Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, e in particolare l’articolo 1, comma 4, che prevede, tra l’altro, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, dei compiti in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi sono state delegate le funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

VISTO il Decreto ministeriale in data 3 agosto 2006, con il quale è stato approvato il Prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e presentazione dei progetti di servizio civile nazionale nonché i criteri per la selezione ed approvazione degli stessi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2009 concernente la regolamentazione e la definizione dei rapporti tra Enti e volontari del Servizio civile nazionale;

VISTE le circolari dell’Ufficio nazionale per il servizio civile in data 8 settembre 2005, 2 febbraio 2006, 24 maggio 2007 e 28 luglio 2008 recanti rispettivamente “Doveri degli enti di servizio civile

e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 *bis* della legge 6 marzo 2001, n.64", "Accreditamento degli enti di servizio civile nazionale", "Monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale" e "Monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale. Modifiche e nota esplicativa";

VISTA la determina del Direttore dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, in data 4 aprile 2006, recante le "Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale";

VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto in data 26 gennaio 2006 tra l'Ufficio nazionale per il servizio civile, le Regioni e le Province autonome per l'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n.. 77 del 2002;

CONSIDERATO che nella citata circolare dell' 8 settembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2005, sono stati forniti i primi chiarimenti sui doveri degli enti di servizio civile e sulle infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 *bis* della legge n. 64 del 2001, prevedendo tuttavia la necessità di un successivo adeguamento a seguito dell'assunzione di competenze in materia da parte delle Regioni e Province Autonome, avvenuta a decorrere dal 1° gennaio 2006;

RAVVISATA la necessità di individuare e di adeguare, alla luce della prima applicazione della citata circolare dell'8 settembre 2005, i comportamenti che gli enti devono osservare nella gestione del servizio civile e durante la realizzazione dei progetti, nonché le condotte illecite alle quali conseguono l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative;

RAVVISATA altresì la necessità di stabilire i principi essenziali che regolano lo svolgimento dell'attività di controllo e verifica e disciplinano il procedimento sanzionatorio, al fine di garantire che le attività stesse siano svolte dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e dalle Regioni e Province Autonome in base a criteri univoci, chiari e puntuali;

RAVVISATA pertanto l'esigenza di predisporre un prontuario che contenga in dettaglio le istruzioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale nonché la disciplina dei doveri degli enti di servizio civile e delle infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 *bis* della legge 6 marzo 2001, n. 64;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 dicembre 2008;

ACQUISITO il parere della Consulta nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998, espresso in data 23 ottobre 2008;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato l'unito prontuario, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale nonché la disciplina dei doveri degli enti di servizio civile e delle infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 *bis* della legge 6 marzo 2001, n. 64.

2. Le disposizioni approvate con il presente decreto sostituiscono quelle contenute nella Circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 8 settembre 2005 concernente "Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 *bis* della legge 6 marzo 2001, n. 64", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2005.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2009

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Sen. Avv. Carlo Amedeo Giovanardi)



Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale. Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 *bis* della legge 6 marzo 2001, n. 64

INDICE

1. Attività di controllo e verifica
2. Risultanze della verifica
3. Doveri degli enti di servizio civile nazionale
4. Condotte illecite alle quali conseguono le sanzioni previste dalla legge n. 64 del 2001
5. Procedimenti sanzionatori

1. Attività di controllo e verifica

E' utile preliminarmente precisare la differenza tra attività di controllo e di verifica. La prima infatti concerne la corretta applicazione della normativa vigente, in termini di permanenza dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione agli albi di servizio civile e di sussistenza degli elementi essenziali per la corretta gestione dei progetti approvati, e viene svolta nei confronti di tutti gli enti iscritti da parte della struttura preposta alla tenuta dell'albo. La seconda consiste invece nell'accertare la consistenza e le modalità della prestazione del servizio civile nazionale da parte dei volontari, nonché il perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto approvato, secondo le modalità previste dalla legge e con le facoltà e i poteri previsti dalla stessa.

L'attività di controllo e verifica viene svolta di concerto tra le varie strutture nazionali e regionali preposte per garantire l'attuazione di un servizio civile nazionale di "qualità".

L'attività di controllo e verifica si avvale di una rete informatizzata integrata tra l'Ufficio e le Regioni e Province Autonome e rappresenta anche un primo strumento essenziale di monitoraggio e di enucleazione di situazioni incoerenti e disomogenee sul territorio.

L'Ufficio e le Regioni e Province Autonome accertano, secondo le rispettive competenze, il rispetto da parte degli enti accreditati dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia per la realizzazione dei progetti, la conformità alle attività e agli obiettivi indicati negli stessi, nonché il corretto impiego dei volontari anche tramite verifiche effettuate dal proprio personale presso le sedi di attuazione dei progetti di servizio civile nazionale.

Dette verifiche vengono disposte dall'Ufficio e dalle Regioni e Province autonome d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici e privati. Al fine di garantire che l'attività di verifica sia improntata a criteri di uniformità, trasparenza e imparzialità, le modalità per lo svolgimento delle verifiche sono contenute nelle linee guida redatte dall'Ufficio, sentite le Regioni e Province Autonome.

2. Risultanze della verifica

L'Ufficio e le Regioni e Province Autonome inviano all'ente accreditato nonché alla sede presso la quale si è svolta l'attività di verifica il verbale contenente le risultanze della stessa, che deve essere redatto entro i successivi trenta giorni.

Nell'ipotesi in cui, ad esito dello svolgimento dell'attività di verifica emerga la mancata osservanza di uno o più obblighi posti a carico dell'ente, l'Ufficio o la Regione e Provincia Autonoma avvia il procedimento sanzionatorio di cui al successivo paragrafo 5.

3. Doveri degli enti di servizio civile nazionale

3.1. Con riferimento ai doveri degli enti di servizio civile nazionale previsti all'articolo 3 *bis*, commi 1 e 2, della legge n. 64 del 2001, appare necessario specificare la gamma dei comportamenti che gli enti stessi sono tenuti ad osservare al fine di assicurare una efficiente gestione del servizio civile ed una corretta realizzazione del progetto. A tal fine si fornisce, di seguito, un'elencazione di regole e doveri che gli enti devono seguire scrupolosamente sin dal momento di avvio delle procedure di selezione dei volontari e durante tutto il periodo di realizzazione dei progetti:

- a. garantire la pubblicità del progetto e rispettare, nelle procedure per la selezione dei volontari da impiegare in attività di servizio civile, i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, assicurando ai candidati l'accesso ai documenti, nonché garantire l'osservanza delle disposizioni previste dai bandi per la selezione dei volontari; in particolare pubblicare, al termine della selezione, la graduatoria dei selezionati e degli idonei non selezionati; redigere un elenco, da trasmettere all'Ufficio, con i nominativi dei candidati non idonei o esclusi

dalla selezione, comunicando agli interessati il mancato inserimento in graduatoria con l'indicazione della motivazione; pubblicare anche la graduatoria approvata dall'Ufficio successivamente al controllo della sussistenza dei requisiti di cui all'art.5, comma 4, della legge n. 64 del 2001;

- b. rispettare le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2009 concernente la disciplina dei rapporti tra Enti e volontari del Servizio civile nazionale;
- c. avviare il progetto nel giorno e nel luogo indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria, salvo cause di forza maggiore da comunicare tempestivamente all'Ufficio nonché alle Regioni e Province Autonome, ove competenti;
- d. assicurare al volontario la corresponsione del vitto e dell'alloggio, qualora previsti nel progetto;
- e. garantire al volontario una formazione generale che abbia la durata indicata nel progetto nonché una formazione specifica prevista nel testo del progetto stesso e comunque di durata non inferiore a quanto indicato nel medesimo progetto;
- f. rispettare le disposizioni di cui alla circolare 24 maggio 2007 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il "Monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale" contenute nel paragrafo "Adempimenti e modalità", con particolare riferimento ai punti 2), 3), 5) e 6);
- g. impiegare, nella realizzazione dei corsi di formazione generale, formatori in possesso dei requisiti previsti dalla circolare 2 febbraio 2006 e dalle Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale approvate con determina del Direttore dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, in data 4 aprile 2006, nonché, nell'ambito dello svolgimento della formazione specifica, i formatori espressamente indicati nella voce 38, e con le caratteristiche di cui alla successiva voce 39, della scheda progetto allegata al "Prontuario per la redazione dei progetti di servizio civile in Italia e all'estero", approvato con D.M. 3.8.2006;
- h. impiegare il volontario nel rispetto della sua dignità e personalità assicurando che non vengano posti in essere atti di vessazione fisica e morale;
- i. impiegare il volontario presso la sede di attuazione indicata nel contratto di servizio civile, secondo i piani di azione, l'orario di servizio e l'articolazione settimanale previsti dal progetto;
- l. comunicare all'Ufficio, nei termini indicati al paragrafo n. 4 delle disposizioni approvate con il citato D.P.C.M. del 4 febbraio 2009, le rinunce e le interruzioni dei volontari selezionati per il progetto, nonché comunicare mensilmente tramite il sistema informatico "Helios" le assenze dei volontari che danno luogo ad una decurtazione dell'assegno, le assenze per maternità e per infortuni;
- m. garantire la presenza, in sede, per almeno dieci ore settimanali, dell'operatore locale di progetto, designato quale referente del volontario per tutte le questioni inerenti la realizzazione del progetto stesso;
- n. impiegare il volontario esclusivamente nelle attività indicate nel progetto astenendosi dal chiedere prestazioni o adempimenti non previsti;
- o. garantire, in caso di violazione da parte del volontario dei doveri indicati nel contratto di servizio civile, il rispetto della procedura per l'applicazione delle relative sanzioni descritta nel contratto stesso;
- p. attivare, per quanto di competenza, le procedure per il riconoscimento dei crediti formativi, tirocini e competenze qualora previsti dal progetto, e consentire – sempre per quanto di competenza - al volontario la fruizione di eventuali benefici cui dà diritto la partecipazione alla realizzazione del progetto;

- q. portare a termine il progetto ponendo in essere, in conformità con le finalità previste dalla legge n. 64 del 2001, il complesso delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- r. comunicare le cause che impediscono l'avvio o il completamento del progetto, anche in relazione alle diverse sedi di attuazione dello stesso, entro dieci giorni dal loro verificarsi, all'Ufficio nonché alle Regioni e Province Autonome ove competenti;
- s. effettuare il monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto nonché per la verifica degli esiti della formazione svolta;
- t. garantire, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'attività e la presenza del tutor, del responsabile locale di ente accreditato e di ogni altra figura prevista dal progetto, fatti salvi gli eventuali casi di sostituzione per cause di forza maggiore di cui al paragrafo 6.6 della circolare 2 febbraio 2006, se previamente comunicati all'ufficio competente con le modalità ivi previste e suffragati da idonea documentazione;
- u. garantire l'attivazione delle partnership previste dal progetto e di ogni altro elemento che ha comportato l'attribuzione di un punteggio nella valutazione del progetto.

4. Condotte illecite alle quali conseguono le sanzioni previste dalla legge n. 64 del 2001

4.1. In merito alle sanzioni amministrative che possono essere irrogate agli enti di servizio civile, previste dall'articolo 3 *bis*, comma 2, della legge n. 64/2001, si ritiene necessario individuare specificatamente le condotte illecite cui applicare le singole sanzioni, nel rispetto dei principi e criteri generali fissati al comma 3 dello stesso articolo, nonché alla luce della esperienza maturata nella prima fase di applicazione della circolare dell'8 settembre 2005.

4.2. La sanzione amministrativa della diffida per iscritto si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti qualora si caratterizzino per la lieve entità dell'infrazione:

- a. inosservanza delle disposizioni in materia di disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale, approvate con il citato D.P.C.M. del 4 febbraio 2009;
- b. mancata pubblicità del progetto e inosservanza, nelle procedure selettive, dei principi di trasparenza, di accesso ai documenti, di pubblicità e imparzialità, delle disposizioni previste dai Bandi per la selezione dei volontari, nonché in caso di mancata pubblicità delle graduatorie;
- c. mancato avvio del progetto nel giorno e nel luogo indicato nel provvedimento di approvazione della graduatoria, ovvero omessa tempestiva comunicazione all'Ufficio, nonché alle Regioni e Province Autonome ove competenti, delle cause di forza maggiore che hanno determinato il ritardo nell'avvio del progetto stesso;
- d. mancato rispetto dell'orario di servizio indicato nel progetto ovvero assenza ingiustificata del volontario presso la sede durante l'orario di servizio;
- e. mancata osservanza della procedura, descritta nel contratto di servizio civile, per l'applicazione di sanzioni al volontario;
- f. mancata rilevazione delle presenze dei volontari nonché mancata comunicazione delle rinunce al servizio e delle assenze dei volontari, anche ai fini del trattamento economico;
- g. inosservanza delle disposizioni di cui alla circolare 24 maggio 2007 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Monitoraggio sulla formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale" relativamente ai punti 2) , 3), 5) e 6) del paragrafo "Adempimenti e Modalità " di detto documento;
- h. parziale svolgimento dell'attività di monitoraggio interno, finalizzata alla valutazione dei risultati del progetto nonché alla verifica degli esiti della formazione svolta.

4.3. La sanzione amministrativa della revoca dell'approvazione del progetto si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti:

- a. particolare gravità o reiterazione delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della diffida;
- b. mancata corresponsione al volontario del vitto e dell'alloggio qualora previsti dal progetto;
- c. impiego del volontario in attività non previste dal progetto o presso altre sedi dello stesso progetto o in altri progetti; ovvero presso sedi di attuazione non accreditate, fatto salvo quanto previsto dal **paragrafo 6** delle disposizioni in materia di disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale, approvate con il citato D.P.C.M. del 4 febbraio 2009;
- d. violazione dell'impegno di garantire la presenza, in sede, dell'operatore locale di progetto indicato nella scheda progetto e per il numero di ore previsto, e/o mancata formazione degli operatori locali di progetto; sono fatti salvi gli eventuali casi di sostituzione per cause di forza maggiore di cui al paragrafo 6.6 della circolare 2 febbraio 2006, se previamente comunicati all'ufficio competente con le modalità ivi previste e suffragati da idonea documentazione.

4.4. La sanzione amministrativa dell'interdizione temporanea a presentare altri progetti della durata di un anno si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti:

- a. particolare gravità o reiterazione delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della revoca dell'approvazione del progetto;
- b. omessa convocazione alle selezioni ovvero omessa comunicazione ai soggetti interessati del mancato inserimento nelle graduatorie ovvero comunicazione dell'esclusione senza indicazione della relativa motivazione;
- c. mancato svolgimento dell'attività di monitoraggio interno, finalizzata alla valutazione dei risultati del progetto nonché alla verifica degli esiti della formazione svolta;
- d. mancata comunicazione all'Ufficio nonché alle Regioni e Province Autonome ove competenti, entro il termine di dieci giorni, dell'impedimento all'avvio o al completamento del progetto, anche in relazione alle diverse sedi di attuazione dello stesso, sempre che sussista un giustificato motivo;
- e. mancato avvio delle procedure per il riconoscimento dei crediti formativi, tirocini e competenze e mancato riconoscimento al volontario dei benefici cui la partecipazione alla realizzazione del progetto dà diritto;
- f. mancata erogazione della formazione generale e/o specifica ai volontari, nel rispetto del monte ore indicato nel progetto per ciascuna tipologia formativa;
- g. mancato utilizzo, nell'erogazione di corsi di formazione generale, di formatori in possesso dei requisiti di cui alla circolare sull'accREDITamento 2 febbraio 2006 e alle Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale approvate con determina del Direttore dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, in data 4 aprile 2006 e accreditati presso l'ente per tale ruolo; sono fatti salvi gli eventuali casi di sostituzione per cause di forza maggiore di cui al paragrafo 6.6 della stessa circolare, se previamente comunicati all'ufficio competente con le modalità ivi previste e suffragati da idonea documentazione;
- h. mancato utilizzo dei formatori di formazione specifica indicati nella scheda progetto, fatti salvi gli eventuali casi di sostituzione di cui al punto precedente comunicati e documentati con le medesime modalità ;
- i. mancata presenza del tutor o del responsabile locale di ente accreditato indicato nel progetto o mancato svolgimento dell'attività di tutoraggio, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e fatti salvi gli eventuali casi di sostituzione di cui al precedente punto g) comunicati e documentati con le medesime modalità;

1. mancata attivazione delle partnership previste dal progetto che hanno inciso sulla valutazione dello stesso e di ogni altro elemento che ha comportato l'attribuzione di un punteggio.

4.5 La sanzione amministrativa della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile nazionale, che ai sensi dell'art. 3 *bis*, comma 3, della legge 64/2001 impedisce la reinscrizione negli albi per cinque anni, si applica nel caso in cui gli enti di servizio civile pongano in essere i seguenti comportamenti:

- a. particolare gravità o reiterazione delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della interdizione temporanea a presentare altri progetti;
- b. atti gravemente lesivi della dignità del volontario;
- c. richiesta ai volontari di somme di danaro;
- d. mancato avvio del progetto senza un giustificato motivo;
- e. gravi mancanze nella realizzazione del progetto o di parte rilevante di esso, tali da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi e da rendere il progetto stesso estraneo alle finalità previste dalla legge n. 64/2001.

4.6. Le condotte individuate ai punti 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., del presente paragrafo qualora presentino aspetti di particolare gravità, potranno essere punite anche con più sanzioni secondo quanto previsto nell'articolo 3 *bis* della legge n. 64 del 2001. Ai fini dell'applicazione della sanzione più grave per reiterazione della condotta illecita, l'Ufficio e le Regioni e Province Autonome tengono conto della organizzazione territoriale dell'ente, ovvero dell'arco temporale (tre anni) in cui si sono realizzate le condotte sanzionate.

4.7. I provvedimenti con i quali vengono irrogate le sanzioni di cui ai commi 4.2, 4.3., 4.4., 4.5. del presente paragrafo, sono adottati nei confronti degli enti iscritti negli albi di servizio civile nazionale in quanto l'Ufficio e le Regioni e Province Autonome si relazionano esclusivamente con questi ultimi. Infatti, tutti i provvedimenti in materia di servizio civile hanno quale destinatario l'ente accreditato che rappresenta l'unico interlocutore dell'amministrazione, essendo peraltro responsabile dell'erogazione diretta di taluni servizi a carattere generale (quali, ad esempio, la formazione generale ed il monitoraggio).

Ferma restando la responsabilità diretta degli enti accreditati per quanto attiene l'operato delle proprie sedi di attuazione, sono fatti salvi i casi in cui i medesimi enti accreditati dimostrino, con le modalità di cui al successivo paragrafo, che le infrazioni siano imputabili esclusivamente all'ente associato (vale a dire legato da vincoli associativi, federativi o consortili o da accordi di partenariato con l'ente accreditato) o ad una delle sedi di attuazione del progetto dell'ente accreditato ovvero ad una responsabilità personale derivante da una violazione riconducibile ad una condotta individuale e che siano stati adottati adeguati sistemi di controllo nei confronti dei suddetti enti o delle sedi attuative di progetto.

In tali ipotesi, gli effetti della sanzione sono riferiti esclusivamente all'ente associato o alla sede di attuazione ritenuti responsabili, ma si può comunque configurare una fattispecie sanzionatoria a carico dell'Ente accreditato ed iscritto nell'albo di servizio civile nazionale, in quanto tenuto a garantire il corretto svolgimento delle attività connesse all'attuazione del progetto, che riverbera i propri effetti in capo agli enti associati, ovvero alle sedi di attuazione di progetto, così come individuati nel precedente capoverso.

L'Ufficio e le Regioni e Province Autonome, considerata la complessità organizzativa dell'ente connessa alla classe di accreditamento, tengono conto sia della responsabilità in capo ai soggetti titolari delle sedi di attuazione per le contestazioni in merito all'attuazione del progetto, sia della

responsabilità in capo agli enti che forniscono servizi a enti di III e IV classe per le contestazioni che attengono alle funzioni di servizio civile nazionale da quest'ultimi acquisite.

Infatti, alcune delle casistiche sopra elencate possono essere riconducibili alle sedi di attuazione, senza incidere sul più generale operato dell'ente accreditato; in quanto le stesse devono collaborare nella realizzazione del progetto e garantire la partecipazione dei volontari assegnati alla formazione. Parimenti gli enti di I e II classe devono garantire l'adeguatezza e la funzionalità del proprio modello organizzativo e il pieno rispetto della normativa vigente, sia al proprio interno, sia quando forniscono servizi a favore di altri enti accreditati.

5. Procedimenti sanzionatori

5.1. L'art. 3 *bis*, comma 3 della legge n. 64 del 2001, oltre a definire i criteri generali nel rispetto dei quali le sanzioni sono irrogate, individua i soggetti che adottano il provvedimento secondo le rispettive competenze, indicando le linee generali del procedimento sanzionatorio.

Al riguardo, si precisa che la struttura competente all'avvio del procedimento sanzionatorio è l'Ufficio o la Regione o Provincia Autonoma che ha valutato il progetto di servizio civile, la cui attuazione è oggetto dell'attività di verifica. Tuttavia, qualora si renda necessario applicare le sanzioni nei confronti di un ente accreditato in un albo tenuto da una Regione o Provincia Autonoma diversa da quella che ha valutato il progetto ed avviato il procedimento sanzionatorio, il relativo provvedimento sarà tempestivamente adottato dalla Regione o Provincia presso il cui albo è iscritto l'ente sanzionato, previa comunicazione da parte della struttura che ha proceduto all'attività di verifica.

In caso di adozione da parte di una Regione o Provincia Autonoma della sanzione della revoca del progetto, dovrà esserne data tempestiva comunicazione all'Ufficio al fine di provvedere alla eventuale ricollocazione dei volontari in servizio secondo le modalità previste nel D.P.C.M. in data 4 febbraio 2009 recante la disciplina dei rapporti tra enti e volontari medesimi.

Inoltre, vengono di seguito delineate le singole fasi del procedimento stesso, disciplinando in dettaglio la procedura relativa alla contestazione degli addebiti, all'adozione del provvedimento sanzionatorio e alla formulazione delle controdeduzioni a discolpa degli addebiti mossi.

5.2. Il procedimento sanzionatorio si instaura con la contestazione scritta dell'addebito che deve essere effettuata dall'Ufficio o dalla Regione/Provincia Autonoma tempestivamente, e comunque non oltre quindici giorni decorrenti dal verificarsi dei fatti o dal momento dell'avvenuta conoscenza degli stessi. Qualora la conoscenza dei fatti avvenga a seguito di una attività di verifica effettuata dall'Ufficio o dalla Regione/Provincia Autonoma, il termine per la contestazione decorre dalla data del relativo verbale. Essa deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto della contestazione e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, entro cui gli enti di servizio civile, che hanno comunque facoltà di essere sentiti ove lo richiedano espressamente, possono presentare le proprie controdeduzioni.

Trascorso detto termine, nei successivi trenta giorni viene adottato il provvedimento sanzionatorio, che conclude il procedimento.

5.3. Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione.

5.4. Il procedimento sanzionatorio viene archiviato dall'Ufficio o dalla Regione/Provincia Autonoma qualora le controdeduzioni dell'ente di servizio civile, nei cui confronti è stato instaurato il procedimento stesso, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua giustificazione.